

DONAZIONI

Ddl semplificazioni: i nuovi meccanismi di tutela dei legittimari

venerdì 14 novembre 2025

di Sicchiero Gianluca Professore ordinario di diritto privato nell'Università Cà Foscari Venezia, avvocato

La preannunciata riforma della tutela dei legittimari dalle donazioni lesive, che non potrà coinvolgere i terzi acquirenti a titolo oneroso, pone il problema della tutela del legittimario, laddove il patrimonio del donatario sia insufficiente, ad es. perché, dopo aver trasferito i beni, occulti il ricavato e non possieda altro. Esistono però nel codice alcun meccanismo di protezione che potranno invocarsi anche nel futuro.

Ddl semplificazioni

La nuova riforma

Si è già visto nell'articolo del 3 novembre che il disegno di legge sulle semplificazioni in corso di approvazione introdurrà la modifica della disciplina dell'azione di riduzione nei confronti degli aventi causa dei donatari che abbiano trasferito a titolo oneroso quanto ricevuto in donazione.

Sparirà infatti il diritto di seguito che fino ad oggi ha tutelato il legittimario anche verso i terzi, in ragione della miglior tutela del mercato.

Abbiamo già ricordato che la storia ha già percorso sentieri simili: dal XIII secolo in poi è stata preferita la tutela del mercato, rispetto a quella del proprietario derubato, con la codificazione condivisa da tutti, anche se con modalità diverse, della protezione degli acquisti di buona fede di beni mobili a non domino.

La soluzione che verrà percorsa, salvo modifiche, è identica: quando il legittimario leso agisca in riduzione contro il donatario, “se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito”.

Dunque, solo chi riceva in donazione dal donatario si vedrà pregiudicato in questi termini; restano salvi gli acquirenti a titolo oneroso.

La riforma salva inoltre i creditori quasi sempre istituzionali del donatario, perché “pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci”, salve ovviamente le azioni verso il donatario; stessa previsione per i beni mobili (si pensi ad un pegno su titoli o su quadri ecc.).

Insomma, nella sostanza il legittimario leso avrà titolo solo contro il donatario, sempreché questo abbia ancora beni aggredibili.

Le tutele a favore del legittimario nelle donazioni: la trascrizione dell'azione di riduzione

Nella riforma viene anzitutto confermata la trascrivibilità dell'azione di riduzione, ma spostandola dal n. 8 al n. 1 dell'art. 2652 c.c.: la ragione è che nel n. 8 è prevista la retroattività triennale della trascrizione della domanda (che travolge quindi anche atti trascritti prima) ed il legislatore l'ha eliminata, posto che nel n. 1 della disposizione questa retroattività non compare.

Resta allora fermo il solo criterio della prevenzione, confermando la prevalenza della pretesa del legittimario laddove trascriva l'azione di riduzione prima che il donatario trasferisca a terzi l'immobile. È giusto perché qui non ricorrono i requisiti di tutela del mercato indicati nell'incipit dell'art. 44 del d.d.l. ma non c'è nulla di nuovo: prius in tempore potior in iure.

È il meccanismo fondante la pubblicità immobiliare, lo indicano per gli atti sostanziali l'art. 2644 c.c. e per le domande giudiziali il rapporto tra sentenza che le accolga e momento di trascrizione della domanda (artt. 2652 e 2653 c.c.), ma parliamo pur sempre dell'azione di riduzione operata prima che il donatario trasferisca a terzi, cosa che probabilmente sarà indotto a fare se abbia coscienza della lesione della legittima e voglia occultare la ricchezza.

Il punto su cui il legislatore non ha inteso sbilanciarsi (come nel passato non ha fatto neanche per la trascrizione delle domande di risoluzione dei contratti) è che l'acquirente dal donatario a titolo oneroso è salvo anche se fosse in mala fede: se anche emergesse che sapeva della lesione che il donatario causava (perché stesse vendendo l'unico cespote), tale unica circostanza non inficerà il trasferimento.

L'azione revocatoria

L'ordinamento, peraltro, conosce rimedi contro i truffatori anche in ambito civilistico ed una soluzione si può trovare, sia pure entro 5 anni dal trasferimento operato dal donatario.

Il presupposto su cui non dovrebbero sorgere questioni è che il donante sia morto, in quanto non esiste alcun legittimario se non si apra la successione e non esiste alcuna lesione se non si accerti il patrimonio al momento della morte.

Occorre ovviamente ricordare che nei trasferimenti a titolo oneroso occorre la scientia damni, per non inficiare qualsivoglia trasferimento solo perché il venditore si spogli di un bene: altrimenti il mercato si bloccherebbe subito.

Tuttavia, è pacifico che "in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, quale condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., può essere desunta anche da presunzioni semplici, sempre che queste siano gravi, precise e concordanti. La presenza di vincoli parentali e pregressi rapporti economici tra debitore e terzo acquirente possono costituire validi indizi della conoscibilità dell'altrui situazione debitoria" Cass. Civ., Sez. III, 1/8/2025, n. 22186, ma è principio ribadito più volte (ad es. Cass. Civ., 17/7/2025, n. 20004; Cass. Civ. 9/4/2025, n. 9349 etc.).

Non serve inoltre che il donatario/venditore si sia spogliato di tutto perché "per la configurazione dell'eventus damni, nell'ambito dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessario che vi sia una totale compromissione del patrimonio del debitore; è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito": Cass. Civ., Sez. III, 27/8/2025, n. 24003; Cass. Civ. 18/7/2025, n. 20205; Cass. Civ. 15/4/2025, n. 9820 etc.

Né ci si può difendere dicendo che all'uscita dal patrimonio di un bene corrisponde l'entrata del prezzo, perché è principio anche questo ormai acquisito che "a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modifica qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro" Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/02/2012, n. 1896

E prima della morte del donante?

Venendo abolita la facoltà di opporsi alle donazioni al fine di prenotare il diritto di seguito dell'azione di riduzione, oggi prevista dal quarto comma dell'art. 563 c.c., sembra che fino alla morte del donante non ci sia alcun modo di prevenire il rischio che il donatario si spogli di ogni bene, rendendo impossibile ogni tutela dei futuri eredi pretermessi.

In questo momento storico la tutela del legittimario in pectore non è infatti ancora ammessa, al di fuori della regola che verrà abrogata.

Tuttavia, potrebbe mutarsi atteggiamento ove si consentisse l'azione revocatoria nel caso didolosa preordinazione del trasferimento, posto che è pacificamente ammessa anche la tutela delle ragioni del credito ancora non attuale.

Tra varie pronunce che si possono ricordare, ad es., di recente si è detto che “in tema di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'individuazione del presupposto del credito non è necessario un accertamento completo e definitivo della ragione creditoria, risultando sufficiente una situazione in cui la deduzione del credito non appaia prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile. L'interesse tutelato dall'azione pauliana è infatti di natura preventiva, volto a garantire il patrimonio del debitore contro l'eventuale spoglio, indipendentemente dalla definitiva accettabilità del credito stesso” Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 18/7/2025, n. 20205.

Anche per Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 23/6/2025, n. 16845, “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., è sufficiente la ragione o aspettativa di credito, comprensiva anche di crediti litigiosi, senza necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. La funzione dell'azione revocatoria mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali”.

Tuttavia, l'ostacolo maggiore è dato dall'esistenza di un'aspettativa di credito attuale, ciò che potrebbe negarsi in capo al legittimario in pectore posto che il donatario, nella sua vita, potrebbe pur sempre arricchirsi in altro modo e, nel contempo, anche il patrimonio del donante potrebbe essere, un domani, idoneo a soddisfare i diritti del legittimario. Una tale soluzione sembra quindi potersi percorrere in casi davvero estremi ed eccezionali, cioè laddove queste ipotesi migliorative appaiano certamente da escludersi in base a fatti indiscutibili.

La simulazione

Mentre la revocatoria colpisce l'atto effettivo in ragione del pregiudizio che cagiona, la simulazione dimostra invece che l'atto apparente non era voluto (simulazione assoluta) oppure aveva una natura diversa (simulazione relativa della vendita che dissimula una donazione).

Si pensi al caso del donatario che vende un immobile in cui però continua a risiedere e manchi la prova del pagamento del prezzo o al caso della vendita de bene fatta ad un ragazzo che sia privo di redditi perché ha appena iniziato a lavorare o frequenti l'università.

La simulazione, qui, può essere provata anche per presunzione dai terzi, cioè dal legittimario lesso: “in tema di simulazione assoluta del contratto, quando la relativa domanda è proposta da terzi estranei al negozio, il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni semplici, valutandole non solo singolarmente ma anche nella loro complessiva convergenza, così da trarne illazioni secondo l'id quod plerumque accidit”: Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2024, n. 12813.

Se poi qualcuno appaia acquirente dal defunto ma in realtà fosse un donatario -solo qui si pone il tema della tutela del legittimario-, la prova per presunzioni può colpire anche la vendita simulata, a patto che il legittimario agisca in riduzione.

Infatti “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.”: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza, 9/5/2019, n. 12317 ma già, ad es., Cass. Civ., 22/9/2014, n. 19912.

È una tutela importante, che va distinta dal caso in cui il coerede agisca per la simulazione ma non per la reintegrazione della quota di legittima; ad es. perché voglia far rientrare nel patrimonio del defunto un bene, al solo fine della divisione secondo le quote della successione legittima.

Qui tale protezione, come si comprende dalla sentenza appena citata, non opera; lo ribadisce ad es. anche Cass. Civ., 11/1/2024, n. 1122: “la necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'assenza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta”.

È fatto peraltro il caso in cui il patrimonio relitto non abbia consistenza, perché “nelle ipotesi di successione legittima il chiamato deve essere assimilato al legittimario pretermesso ove nulla abbia ottenuto dalla successione, non rilevando l'assenza di un testamento” sicché qui può “avvalersi delle presunzioni e della prova testimoniale”: Cass. Civ., 9/4/2025, n. 9364.

È poi importante segnalare che, secondo la giurisprudenza sorta nell'attuale disciplina, non occorre che si sia già aperta la successione; infatti dice Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 27/9/2023, n. 27431 che “è ammissibile l'azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, anche quando la successione non si è ancora aperta, in quanto l'azione non è direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma ha il diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563, comma 4, c.c., preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti”. C'è da chiedersi se questo orientamento potrà avere futuro in presenza della riforma: non quindi per l'opposizione alla donazione, che verrà eliminata, ma facendo valere l'interesse ex art. 100 c.p.c. -che può essere anche morale- all'accertamento della verità circa la natura degli atti posti in essere ad es. dal genitore.

Riferimenti normativi:

Art. 553 c.c.

Art. 563 c.c.

Art. 1417 c.c.

Art. 2644 c.c.

Art. 2652 c.c.

Art. 2653 c.c.

Art. 2721 c.c.

Art. 2722, n. 1, c.c.

Art. 2729 c.c.

Art. 2901 c.c.

Art. 100 c.p.c.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata